



COMUNE DI MASSA E COZZILE

Provincia di Pistoia

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2019

Indetto ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999, delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 71 del 06.02.2006, n.145 del 26.02.2007, n. 258 del 07.04.2008, n. 265 del 06.04.2009, n. 581 del 06/05/2019, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 22/05/2019 e della propria determinazione n. 329 del 24/05/2019.

Il Responsabile del Settore Segreteria e Servizi alla Persona

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione.

Art.1 – Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

1. Essere residenti nel Comune di Massa e Cozzile ed avere la residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo.
2. Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea. I cittadini di Stato appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda solo se in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno. I cittadini di altro stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia.
3. Assenza di titolarità da parte di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinato ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019.
4. Assenza di titolarità da parte di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto uso o abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati

in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). I cittadini italiani potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato Italiano;

Le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente (per i cittadini comunitari e non comunitari, l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal consolato o ambasciata del paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. In mancanza di tale certificazione la domanda potrà essere accolta ma con l'obbligo di presentare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio rilasciata dal Paese di origine in caso di erogazione del contributo, pena l'esclusione dalla graduatoria);
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.
5. Relativamente alle proprietà presenti nello stato italiano, i cittadini italiani devono presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione;
 6. I cittadini dell'Unione Europea e i cittadini italiani aventi proprietà all'estero devono presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione indicando l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati relativi alle proprietà immobiliari nel paese di provenienza o estero, al fine di permettere all'amministrazione comunale di eseguire le opportune verifiche;
 7. Relativamente alla dichiarazione circa le eventuali proprietà immobiliari possedute nel Paese d'origine da cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea è applicato l'articolo 2 commi 2, 3 e 4 del D.P.R. 445/00 e quindi gli interessati potranno:
 - utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (comma 2);
 - altresì utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante (comma 3)
 - qualora non ricorrano le ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.P.R. 445/00, documentano la propria situazione mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
 8. Sono esclusi da richiedere al proprio paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2019. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.
 9. Valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
 10. Non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio

- mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 4 e 9;
11. Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
 12. Presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni, non superiore a Euro 28.684,36;
 13. Presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, calcolati ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
 - **fascia A:** Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2019 (13.338,26). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
 - **fascia B:** Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2019 (13.338,26) e l'importo di Euro 28.684,36. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00.
 14. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale;
 15. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
 16. La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue parti. Esclusivamente nei casi documentati in cui la situazione economica degli ultimi dodici mesi presenta rilevanti variazioni del reddito a seguito di gravi motivi (perdita del lavoro, malattie) rispetto al valore ISE riportato sulla dichiarazione ordinaria dell'anno in corso, potrà essere accettato l'ISEE CORRENTE. Non verranno invece accettate DSU prive dell'attestazione.
 17. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art.2 – Posizione reddituale e canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa (DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni).
2. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone di locazione per il quale richiedono il contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:
 - presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore. Il richiedente dovrà dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico che possono derivare da fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare che non risultino nella dichiarazione ISEE. In questo caso il richiedente dovrà dichiarare in modo dettagliato le specifiche fattispecie, a pena di esclusione. Nel caso in cui il richiedente riceva l'aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) dovrà allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i suoi dati

- anagrafici, modalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, copia del documento di identità e attestazione ISEE in corso di validità;
- presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
3. nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee.
 4. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
 5. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio;

Art.3 – Nucleo familiare

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, comma 1 del DPCM n.159/2013.

Art.4 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L.183/2011.

Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce **A** e **B**, in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone / ISE e ai criteri di priorità sociale, uguali per le fasce "A" e "B", indicati di seguito:

I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- I.** richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8. La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al contributo.
- II.** richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio preventivamente individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:
 - Presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3;
 - nucleo familiare monogenitoriale composto **ESCLUSIVAMENTE** da un solo genitore con minori a carico;
 - presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.

I soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito della I e della II priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone / ISE.

Art.6 – punteggi di selezione delle domande

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità, sono indicati nella tabella sottostante:

I. Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8.	4 PUNTI
II. Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio	
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di <u>uno o più soggetti</u> portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3.	1 punto per ogni soggetto del nucleo familiare riconosciuto invalido
b) Nucleo monogenitoriale composto ESCLUSIVAMENTE da un solo genitore con minori a carico.	1 punto
c) presenza nel nucleo familiare di <u>uno o più componenti</u> ultrasessantacinquenni.	1 punto per ogni componente ultrasessantacinquenne

Art. 7 – Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE determinato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni e nello specifico è così calcolato:

- a) FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2019 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Art.8 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

1) Istruttoria delle domande

Il Comune, nei 30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi provvisori a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

2) Formazione delle graduatorie

Il Comune trasmette quindi la documentazione alla commissione che provvede, entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, alla redazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto distinti in fascia A e fascia B. In entrambe le fasce le graduatorie verranno ordinate in base ai criteri di priorità, quindi alla percentuale di incidenza canone / ISE e in caso di uguale incidenza verrà effettuato il sorteggio.

3) Modalità del ricorso

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio alla Commissione di cui sopra che decide entro i successivi dieci giorni, termine entro il quale saranno pubblicate le graduatorie.

Art.9 – Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva conserva efficacia per 1 anno dalla data di pubblicazione del presente bando, salvo quanto disposto al successivo punto 10.

Art. 10 – Durata del contributo

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art.11 della legge 431/1998 ed è erogato fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana.

Art.11 – Determinazione del contributo erogabile

1. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, a richiesta dell'Ufficio, copia delle ricevute di pagamento del canone entro il termine improrogabile del **31 Gennaio 2020**. Se entro questa data non verranno presentate le ricevute, il beneficiario perderà il diritto all'erogazione del contributo. I contributi verranno liquidati in base alla Graduatoria Definitiva fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e dal Comune di Massa e Cozzile sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone / valore ISE. Ai soggetti collocati in fascia A e ai soggetti collocati in fascia B sarà erogato il 50% del contributo spettante.
2. La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana.
3. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione in graduatoria), si procede nel seguente modo:
 - a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
 - b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
4. Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non presentate le ricevute relative a qualche canone di locazione comunque pagato, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità;
5. Nel caso in cui il cittadino abbia usufruito nel corso dell'anno dei "Contributi regionali per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole" di cui alla delibera di

G.R. 1088/2011 e successive, il presente beneficio non potrà essere cumulato, relativamente alle stesse mensilità;

6. In caso di morosità, il Comune ha la possibilità, di poter erogare il contributo integrativo destinato al conduttore, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. E' essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità;
7. In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato e delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sarà erogato sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, presentate al Comune entro il **31 GENNAIO 2020**;
8. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.
9. L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo, in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore a € 200,00;

Art.12 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine stabilito per le **ore 13.30 del giorno 13/07/2019**.

Art.13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate agli uffici comunali indicati nel modello di domanda o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine di cui al precedente art. 12. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Si ricorda che la mancata sottoscrizione della domanda è causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

Art.14 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del DPR. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte dalla L. 183/2011, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

I controlli previsti dalle leggi vigenti saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari (con la debita documentazione) che il Comune ritenga oggetto di una più attenta valutazione, saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 96/96, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge 109/1998 e successive modificazioni, il D.Lgs 196/2003 circa il trattamento dei dati personali, alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 02.04.2003 alla DGR n. 71 del 06.02.2006, alla DGR n.145 del 26.02.2007, alla DGR n. 258 del 07.04.2008, alla DGR n.265 del 06.04.2009 e DGR n. 581 del 06/05/2019.

Massa e Cozzile **29/05/2019**

Il Responsabile del Settore Segreteria
Servizi alla Persona
Rag. Roberto Bernardini